

be

VERBALE DI ACCORDO

Addì 11 dicembre 2019, in Roma, tra la Società Ericsson Services Italia S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL e la UGL TELECOMUNICAZIONI, Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

sono stati definiti per l'anno 2020 i seguenti periodi e modalità di godimento delle ferie e dei permessi annui retribuiti ex CCNL (ex festività soppresse e ROL) e, ove previsti, aziendali.

1) ferie: il periodo di godimento viene stabilito secondo le norme del CCNL. Il periodo di ferie viene stabilito per tempo da ciascuna Unità Organizzativa aziendale, tenuto conto delle richieste dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro, salvo quanto previsto al punto successivo;

2) fruizione collettiva di ferie:

Chiusura estiva: dal 10 al 21 agosto;

3) fruizione collettiva di ferie e permessi:

- Ponti di Primavera: dal 14 al 17 aprile ovvero, in alternativa, dal 27 al 30 aprile;
- 1° giugno;
- 7 dicembre;
- Ponte di Natale: dal 21 al 24 dicembre;
- Ponte di Capodanno: dal 28 al 31 dicembre;
- Ponte dell'Epifania (a valere per il 2021): 4 e 5 gennaio ovvero, in alternativa, 7 e 8 gennaio.

La fruizione di cui al presente punto 2) sarà obbligatoria per il dipendente in possesso di residui ferie e/o permessi al 31 dicembre 2019 e fermo restando che gli istituti di ferie e permessi relativi all'anno 2020 dovranno essere fruiti entro lo stesso anno, così come previsto dal CCNL applicato.

Qualora, per sopraggiunte e improvvise esigenze aziendali, il dipendente non potesse usufruire del periodo già concordato di ferie, per il quale abbia eventualmente già sostenuto degli oneri, l'Azienda si farà carico del relativo rimborso dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida e definirà con il dipendente il periodo per la fruizione delle ferie non godute.

Per particolari esigenze di servizio il godimento degli istituti di cui al punto 3) potrà essere diversamente disposto dandone diretta comunicazione ai dipendenti interessati. Nelle suddette giornate saranno tenuti a condurre attività lavorativa i dipendenti la cui prestazione verrà ritenuta indispensabile in relazione alle esigenze di lavoro. In questo caso il mancato godimento comporterà la fruizione delle

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

giornate di cui sopra in altra data indicata da ciascuno degli interessati, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Eventuali situazioni di criticità nella fruizione del periodo di ferie saranno oggetto di esame con la RSU locale.

Le Parti si danno atto che verranno salvaguardati eventuali casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità. Al rientro i lavoratori dovranno dare corso ad una pianificazione al fine di fruire di tutte le spettanze non godute.

Relativamente a quanto previsto dall'accordo del 9 marzo 2018 in merito alla maturazione di permessi aggiuntivi rispetto a quelli ivi richiamati, le ore relative alle festività coincidenti con il riposo settimanale per l'anno 2020 si riferiscono alla sola giornata del 1° novembre.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA

p. la ERICSSON SERVICES ITALIA S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. la UGL TELECOMUNICAZIONI

p. le RSU